

N. R.G. 1151/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:

dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore

dott.ssa Daniela Fedele Consigliere

dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere e

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n.° 1151/2019 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 18.5.2022, promossa

DA

██████████ nato a Lovere, (BG), il ██████████ residente
in Lovere (BG), via ██████████ e

██████████ nato a Lovere, (BG) il 2 ██████████ residente in
Lovere (BG), via ██████████

rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████ ██████████ ██████████ C.F.

██████████ per procura in calce al presente atto, ed

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 1151

/ELIA

FACCHINET

TI

MARCO

FACCHINET

TI

2019

Camp. Civ. N.



elettivamente domiciliati per il presente appello presso il suo studio in Breno (BS), via [REDACTED] con indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] e numero di fax [REDACTED] indicati per le comunicazioni e gli avvisi di legge, propongono appello.

APPELLANTI

CONTRO

[REDACTED]), residente a Bergamo, assistito e difeso anche disgiuntamente tra loro dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] (cod.fisc. [REDACTED])

[REDACTED] del Foro di Bergamo, e dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] entrambi del Foro di Bergamo, ivi con studio in Via [REDACTED] ove viene eletto domicilio, giusta

procura allegata al presente atto, i quali ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 3° comma e 134 3° comma cpc, indicano il seguente n. di

fax: [REDACTED] e l'indirizzo PEC:

[REDACTED]

[REDACTED]

APPELLANTE-APPELLANTE INCIDENTALE

E



tra i mappali n. [REDACTED] sito in Lovere, via [REDACTED] e l'immobile del convenuto appellato attualmente identificato con il mappale n. [REDACTED] sito in Lovere, via [REDACTED]

Accertare che il muro de quo fa parte integralmente dell'immobile degli attori- appellanti, mappale n. [REDACTED] sito in Lovere, via [REDACTED]

In azione negatoria, a difesa della comproprietà degli attori appellanti, mappale n. [REDACTED] sito in Lovere, via [REDACTED] accertare che il terrapieno realizzato dal convenuto- appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] costituisce una costruzione; conseguentemente condannare il convenuto appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] quale proprietario della costruzione eretta sull'immobile, sito in Lovere, via [REDACTED] attualmente identificato con il mappale n. [REDACTED] a demolire tutte le costruzioni (il terrapieno) realizzate sul predetto immobile in violazione delle distanze previste dalle norme edilizie integrative del codice civile vigenti, sia all'epoca della realizzazione, sia attualmente.

In via subordinata accertare che il terrapieno de quo è stato realizzato in violazione dell'art.877 c.c. e per l'effetto disporre la demolizione. In ogni caso e comunque ordinare l'arretramento di tutte le costruzioni realizzate dal convenuto-appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] fino al rispetto della distanza legale dal confine e dai fabbricati degli attori-appellanti.

Condannare il convenuto-appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] al



risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori-appellanti da determinarsi nel corso del giudizio, se del caso anche in via equitativa.

Accertare l'illegittimità dello scolo delle acque provenienti dal terrapieno del convenuto-appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] che si riversano nella proprietà degli attori appellanti e condannare lo stesso alla sua eliminazione.

Condannare il convenuto-appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dagli attori-appellanti da determinarsi nel corso del giudizio, se del caso anche in via equitativa.

Accertare che gli attori-appellanti hanno acquisito il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, ex art.907 c.c., e l'inesistenza di una servitù di veduta a favore del convenuto-appellato sul fondo degli attori-appellanti. In ogni caso e comunque ordinare l'arretramento di tutte le costruzioni realizzate dal convenuto appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] fino al rispetto delle distanze legali dalla veduta degli appellanti-attori. Accertare che il convenuto appellato, Dott. [REDACTED] [REDACTED] ha aperto verso il fondo degli attori-appellanti delle vedute a distanza inferiore da quelle previste dagli artt.905- 906 c.c. Condannare il convenuto appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] ad eliminare la veduta illegale. In via subordinata, qualora si ritenga che il convenuto-appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] non abbia aperto vedute verso il fondo degli



attori-appellanti in violazione delle distanze legali, accertare che il convenuto-appellato Dott. [REDACTED] [REDACTED] ha aperto verso il fondo degli attori appellanti una luce irregolare. Per l'effetto ordinare allo stesso che la luce irregolare sia resa conforme alle prescrizioni di legge, ex art. 902 c.c.

In via istruttoria: se del caso si chiede che la Corte d'Appello valuti la remissione in ruolo della causa per l'ammissione delle prove per testi sul capitolo n.18, così come dedotto con la memoria istruttoria, ex art.183 VI comma cpc, n.3, con i testi ivi indicati, da escutere anche a prova contraria sui capitoli di prova ammessi per il convenuto- appellato Dott. [REDACTED]

Spese di lite, 1° e 2° grado, e di CTU interamente rifuse”.

Per appellato-appellante incidentale [REDACTED]

“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta e previe le declaratorie del caso:

nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte in fatto ed in diritto, respingersi integralmente l'appello proposto.

in sede incidentale: in riforma parziale della sentenza n°575/2019 RG. 13000249/2012 emessa dal Giudice Onorario del Tribunale di Bergamo in data 8.3.2019:

in via principale e di merito: respingere le domande attoree di



accertamento che il presunto terrapieno costituisca costruzione con conseguente condanna alla demolizione ovvero all'arretramento alla distanza legale, nonché respingere ogni conseguente domanda accessoria in via riconvenzionale subordinata: e nella denegata ipotesi che il riporto di terra, denominato "terrapieno" sia assimilabile ad una costruzione e sempre che sia stato accertato che è esso è posto a distanza inferiore da quella legale dal confine e dall'edificio attoreo, accertare che si è costituita servitù di distanza legale per intervenuta usucapione ultraventennale a favore di detto terrapieno insistente sulla proprietà del Dr. [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) sito in Comune censuario di Lovere foglio [REDACTED] al mapp. [REDACTED] sub. [REDACTED] ed a carico del fondo di proprietà dei signori [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) nonché sig. [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) sito in comune di Lovere mapp. n. [REDACTED] sub. [REDACTED] mapp. [REDACTED] sub. [REDACTED] map. [REDACTED] sub. [REDACTED] map. [REDACTED] sub. [REDACTED] map. [REDACTED] sub. [REDACTED] nonché mapp. [REDACTED] sub. [REDACTED] sub. [REDACTED] sub. [REDACTED] sub. [REDACTED] sub. [REDACTED] e sub. [REDACTED]

Ordinare conseguentemente ex art. 2651 c.c. la trascrizione della Sentenza al competente Conservatore dei RR II di Bergamo con espresso esonero di responsabilità.

In ogni caso: spese di causa, di primo e secondo grado e CTU,



interamente rifiuse;

In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi che l'adita Corte dovesse ammettere la prova per teste richiesta, si chiede prova contraria con i testi già indicati in primo grado"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, allora sezione distaccata di Clusone, [REDACTED] chiedendo di accertare che gli stessi erano comproprietari con altri, del terreno e del fabbricato sito in Lovere [REDACTED] n.° [REDACTED] nonché, del muro che delimita il confine con la proprietà del convenuto.

Affermando che [REDACTED] aveva realizzato, durante dei lavori di rifacimento del suo immobile, una nuova costruzione (c.d. terrapieno), in violazione delle norme sulla distanza legale o in subordine, in violazione dell'art. 877 c.c., i [REDACTED] chiedevano la conseguente condanna alla demolizione ed, in ogni caso, l'arretramento alla distanza legale dal confine e dai fabbricati, oltre al risarcimento del danno subito.

In particolare, i [REDACTED] affermando che il terrapieno aveva alterato lo scorrimento dell'acqua, chiedevano l'accertamento dell'illegittimità dello scolo delle acque provenienti dal terrapieno con la condanna alla demolizione ed al risarcimento del danno.



I [REDACTED] affermavano che il terrapieno era posto in violazione dell'art. 907 c.c. e che la conseguente creazione di un nuovo dislivello, aveva consentito a [REDACTED] di acquisire un nuovo affaccio ed una nuova veduta sul loro fondo con richiesta di condanna all'arretramento a distanza legale ed all'eliminazione della veduta illegale.

Si costituiva [REDACTED] [REDACTED] eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande volte ad accertare che [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sono comproprietari "con altri parenti", del terreno e del fabbricato siti in Lovere, [REDACTED] [REDACTED] n.° [REDACTED] nonché, del muro, descritto come un muretto di calcestruzzo con soprastante rete metallica che delimita il confine.

Nel merito, [REDACTED] contestava di avere costruito un terrapieno avendo, invece, provveduto nel 1990 a lavori di scavo per la realizzazione di una piscina e di boxes interrati riportando il relativo terreno nel giardino sua proprietà, ma negando di averne posizionato sul confine o in appoggio al muro di confine, bensì, a diversi metri di distanza e procedendo così, soltanto, ad una lievissima modifica dell'andamento naturale del terreno preesistente.

In via subordinata, in caso di qualificazione del riporto di terra quale terrapieno o costruzione, [REDACTED] chiedeva che, in riconvenzionale, venisse accertato l'usucapione della servitù di distanza legale, chiedendo,



a tale fine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei litisconsorti necessari [REDACTED] e [REDACTED] in relazione a tale domanda.

Veniva, quindi, disposta la chiamata in causa dei terzi [REDACTED] e [REDACTED] i quali, venivano dichiarati contumaci.

La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'ammissione di una C.T.U. sui luoghi di causa, affidata all'arch. [REDACTED]

Il Tribunale, con la sentenza impugnata: 1) dichiarava la carenza di legittimazione ad agire in capo agli attori, in relazione all'accertamento che [REDACTED] e [REDACTED] sono comproprietari con altri parenti [REDACTED] del terreno e del fabbricato siti in Lovere, Via [REDACTED] nonché, del muro che delimita il confine, lungo il lato nord est; 2) accertava che la costruzione per cui è causa si trova alla distanza di m.1,60 dalla proprietà attorea; 3) condannava [REDACTED] ad arretrare il terrapieno; 4) condannava il convenuto al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze legali che liquidava in € 6.000,00 all'attualità; 5) rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto; 6) dichiarava compensate nella misura di 1/3 le spese del giudizio ponendosi a carico di [REDACTED] i residui 2/3; 7) poneva, definitivamente, le spese di C.T.U. come liquidate a carico di entrambe le parti nella misura della metà.



Con atto di appello [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto gravame avverso la sentenza.

Si costituiva opponendosi [REDACTED] il quale, a sua volta, svolgeva appello incidentale.

La causa, dopo la sostituzione del Presidente perché astenutosi era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 18.5.2022, data in cui era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** gli appellanti assumono che il Tribunale ha errato, laddove, aveva accolto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] rispetto alle domande di accertamento che i [REDACTED] erano comproprietari con altri parenti [REDACTED] del terreno e dell'immobile in argomento.

Invero, non sussisteva interesse di [REDACTED] a contraddire a detta domanda ex art. 100 c.p.c..

L'inciso che [REDACTED] e [REDACTED] siano comproprietari con altri parenti del terreno e del fabbricato siti in Lovere (BG), via [REDACTED] nonché, del muro muretto di calcestruzzo con soprastante rete metallica che delimita il confine e confinanti con l'immobile del convenuto, non



aveva altro significato che quello di precisare una mera situazione di fatto, senza formulazione di alcuna domanda nei confronti dell'appellato

Il motivo è fondato.

Ad avviso della Corte, il giudice di prime cure, era incorso in un evidente errore, laddove, aveva statuito la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di accertamento.

In buona sostanza, il Tribunale aveva tratto conclusioni improprie da un mero stato di fatto e, cioè, dalla circostanza che i erano comproprietari con altri parenti del fabbricato, situazione che gli stessi si erano limitati a segnalare per completezza, senza avanzare alcuna domanda.

Sul punto, si osserva come tale circostanza è indiscutibile anche alla luce della documentazione prodotta da e e non richiedeva alcun accertamento giudiziale.

Con il **secondo motivo** gli appellanti lamentano che il Tribunale aveva, erroneamente, applicato la norma che regola la distanza nelle costruzioni sui fondi confinanti.

Ed, infatti, il primo giudice, dopo aver qualificato il terrapieno-sopralzo realizzato da come una costruzione e dopo aver riconosciuto che essa, è posta in violazione delle distanze legali in quanto "*realizzato in*



appoggio al muro di confine" di proprietà pacificamente [REDACTED] e *"posto a una distanza di 160 cm dalla costruzione di proprietà [REDACTED] quindi, a distanza inferiore dei metri tre previsti, aveva disposto che [REDACTED] andava condannato alla conseguente riduzione in pristino arretrando il terrapieno sino alla distanza legale, ovvero, ponendolo ad almeno tre metri dal fabbricato di proprietà [REDACTED] e, quindi, ad una distanza di 140 cm. dal confine, secondo le indicazioni fornite dallo stesso C.T.U. nell'elaborato peritale.*

Tale statuizione è errata perché in contrasto con il disposto dell'art. 873 c.c. che, come noto, prevede che le costruzioni sui fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salvo che i regolamenti locali stabiliscano una distanza maggiore.

Nel caso di specie, come provato dalla documentazione prodotta e come riconosciuto dallo stesso C.T.U. nella sua relazione peritale, a pag. n.° 48, i due terreni si trovano nella zona classificata B2 del Comune di Lovere per il quale il Piano Regolatore, oggi Piano del Governo del Territorio, prevedeva, all'epoca della realizzazione del terrapieno de quo e prevede attualmente che vada rispettata una distanza maggiore tra costruzioni sui fondi confinanti e, precisamente, quella di 10 metri di distanza dalle costruzioni e di 5 metri di distanza dal confine.

Anche tale motivo, secondo il Collegio, è fondato.



Ed, infatti, la prova di ciò si rinviene nell'estratto dell'art. 31 delle norme tecniche di attuazione sulle distanze dai confini e dai fabbricati in vigore nel Comune di Lovere all'epoca dei lavori, prodotto con l'allegato P-doc.3 e nell'estratto art. 5 delle norme tecniche di attuazione sulle distanze dai confini e dai fabbricati oggi in vigore, prodotto dai [REDACTED] con l'allegato Q-doc.3.

Invero, la circostanza che [REDACTED] abbia usufruito della sanatoria per regolarizzare, da un punto di vista urbanistico, il terrapieno non ha alcuna rilevanza giuridica per [REDACTED] terzi privati, atteso che, come è noto, il provvedimento comunale contiene sempre la clausola "*fatti salvi i diritti di terzi*".

Nella fattispecie concreta, proprio i diritti dei [REDACTED] sono stati violati perché il terrapieno-costruzione non era stato realizzato alla distanza prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di Lovere, sia all'epoca della sua realizzazione, quando era vigente il piano regolatore, sia attualmente, con riferimento al piano governativo territoriale.

Come emerge dalla lettura del regolamento locale del Comune di Lovere (P.R.G., ora P.G.T.) prodotto in causa e non contestato da [REDACTED] il giudice di prime cure, aveva correttamente, qualificato come costruzione il terrapieno in questione (cfr.: Cass. n.° 9179/13 secondo cui nel caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni in



senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi).

La Corte richiama il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio secondo cui, *“In tema di distanze legali, rientrano nel concetto di "costruzione", agli effetti dell'art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla "costruzione" la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all'art. 891 cod. civ.”* (Cass. n.° 11388/2013).

Ed, ancora *“In tema di distanze legali, il muro di sostegno di un terrapieno ha natura di costruzione ed è pertanto soggetto, ex art. 873 c.c., all'osservanza dell'eventuale maggiore distanza stabilita delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica.”* (Cass. n.°



24473/2017).

Ciò premesso, conseguentemente, [REDACTED] deve essere condannato a sue spese, alla riduzione in pristino arretrando il terrapieno sino alla distanza legale di 10 metri dal fabbricato di proprietà [REDACTED] e, quindi, ad una distanza di 840 cm. dal confine per la parte frontistante il fabbricato e sino alla distanza legale di 5 metri dal confine per il tratto compreso tra il fabbricato di proprietà [REDACTED] e la via [REDACTED] e non come, erroneamente, statuito dal Tribunale di Bergamo, ad una distanza di 140 cm..

Con il **terzo motivo** gli appellanti lamentano l'erronea quantificazione del risarcimento del danno per la violazione delle norme di edilizia quantificata in € 6.000,00 in modo apodittico e senza alcun riscontro probatorio e perché tale quantificazione era stata effettuata omettendo completamente di prendere in considerazione il lungo periodo di tempo trascorso.

La Corte reputa che tale motivo sia infondato perché, tenuto conto del lasso temporale trascorso di 30 anni e delle modalità modeste di tale disagio quantificato, in via equitativa, di € 200,00/anno per 30 anni l'importo liquidato, a tale titolo, dal Tribunale, in € 6.000,00 sia congruo ed adeguato.

Con il **quarto motivo** i [REDACTED] lamentano l'erronea pronuncia del



Tribunale sullo scolo illegittimo delle acque provenienti dal terrapieno-costruzione realizzato da [REDACTED] perché il rigetto contrasta con quanto risulta dall'istruttoria esperita, sia mediante la produzione documentale che attraverso l'escussione dei testimoni, oltre che con quanto accertato dal C.T.U..

Tale motivo è, ad avviso della Corte, infondato in forza dell'accertamento del C.,T.U. recepito, correttamente, dal Tribunale secondo, cui a prescindere dalle manifestazioni di "ruscellamento" dell'acqua risalenti all'epoca dei lavori, la situazione lamentata dai [REDACTED] non si era più ripresentata "in quanto l'adeguata materiale del fondo del terrapieno prevalentemente ghiaia di adeguata granulometria e il successivo costipamento del terreno nel corso del tempo, ha reso lo stesso terreno ben drenante" (cfr.: C.T.U. pagg. nn.° 59-60).

Con il **quinto motivo** gli appellanti lamentano l'erroneo rigetto della domanda formulata per la violazione delle distanze per l'apertura di vedute dirette, ex art. 905 c.c.. e per il mancato rispetto della distanza delle costruzioni dalle vedute, ex art.907 c.c..

Tale motivo non è fondato perché, secondo la Corte, il giudice di prime cure aveva, correttamente, rigettato la predetta domanda perché non argomentata e, neppure, provata.

Non era, infatti, sufficiente richiamare quanto affermato dal C.T.U. e,



cioè, che [REDACTED] ha realizzato un terrapieno-costruzione in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c. dal momento che l'art. 907 c.c. introduce ex lege una speciale servitù passiva di veduta gravante sul titolare del fondo limitrofo al quale è impedito di fabbricarvi a ridosso occludendone tutta la visuale, principalmente in favore di vedute "dirette", facendo divieto di costruire sul fondo osservabile entro una distanza minima dal piano di affaccio altrui di 3 m..

Per completezza espositiva, l'art. 907 c.c. richiama ai fini della misurazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute, i criteri stabiliti dal precedente art. 905 c.c. e, non quelli di cui all'art. 873 c.c..

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò era stato provato, ma nemmeno argomentato dai [REDACTED] in ordine alla esistenza di un piano di affaccio e della sua relativa distanza.

Con il sesto motivo i [REDACTED] chiedono una diversa regolamentazione delle spese di lite che erano state compensate per 1/3 e delle spese di C.T.U. che erano state compensate per metà.

A sua volta, [REDACTED] propone appello incidentale fondato su due motivi: **il primo**, riguardante l'erronea pronuncia sull'accertamento dell'esistenza di costruzione a distanza di m.1,60 dalla proprietà attorea.

Ciò, in quanto dagli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione Comunale ed esaminati dal perito d'ufficio risultava



che oggetto del premesso di costruire in sanatoria riguardava, tra l'altro il rimodellamento del terreno destinato a giardino davanti alla villa, ma non comportava alcun innalzamento dell'originario muretto di confine con rete metallica che era rimasto nelle medesime condizioni in cui si trovava prima dei lavori sulla proprietà [REDACTED]

Questo motivo risulta infondato perché assorbito dall'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale.

Con il **secondo motivo** l'appellante incidentale lamenta l'erronea pronuncia sul rigetto della domanda riconvenzionale subordinata circa la costituzione di servitù di distanza legale per intervenuta usucapione ultraventennale iniziata nell'estate del 1990 dovendosi ritenere sussistenti, nel caso di specie, tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge.

Ad avviso della Corte, anche tale motivo è infondato in quanto la pronuncia negativa del Tribunale aveva, correttamente, statuito il mancato assolvimento del rigoroso onere probatorio imposto in tema di usucapione, a [REDACTED]

Al riguardo, si rileva che la causa è stata preceduta dalla richiesta di mediazione obbligatoria avanzata dai [REDACTED] e che l'organismo di mediazione aveva provveduto a comunicarlo a [REDACTED] nel settembre dell'anno 2011 che, ai sensi della normativa della mediazione, vale come atto interruttivo del decorso del tempo per cui il termine di riferimento



temporale per accertare l'eventuale usucapione è il mese di settembre 2011.

In realtà, come provato dall'istruttoria svolta il terrapieno in oggetto era stato costruito nel 1992.

Una prima prova dell'infondatezza della richiesta [REDACTED] si rinviene nei seguenti documenti: 1) comunicazione del 7.2.1992 dell'impresa edile [REDACTED] [REDACTED] protocollata dal Comune di Lovere il 12.2.1992, con cui il titolare dell'impresa, comunica al Sindaco di Lovere di "*aver assunto l'incarico di completare i lavori di sistemazione esterna e di copertura della piscina relativi alla proprietà [REDACTED] [REDACTED] in Lovere*"; 2) telegramma dell'Ing. [REDACTED] [REDACTED] del 25.6.1992 al Comune di Lovere, protocollato dal Comune di Lovere lo stesso giorno al n.° 7135, con cui segnala "*l'inaccettabile sovrizzo del terreno antistante [REDACTED]*".. e chiede un intervento urgente dell'ente comunale: tale telegramma ricevuto dal Comune di Lovere contiene l'annotazione di eseguire un sopralluogo e una verifica datata 26.6.1992; 3) raccomandata dell'Ing. [REDACTED] [REDACTED] al Dott. [REDACTED] del 20.10.1992, e per conoscenza al Comune di Lovere con cui lamenta la costruzione del sovrizzo e lo scolo illegittimo delle acque sul fondo [REDACTED] provenienti dal terrapieno-sovrizzo realizzato.

Inoltre, che il sovrizzo sia stato realizzato nel 1992 emerge pure dalla



ricostruzione cronologica dei vari atti amministrativi (cfr.: concessioni, ordinanza di sospensione, concessioni in sanatoria) emessi dal Comune di Lovere.

Infatti, i lavori per gli interventi sul parco dell'ex [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] che avevano portato alla realizzazione del terrapieno de quo, erano stati autorizzati con la concessione edilizia n.° 173/1989-Registro costruzioni e n.°39/1990-Registro concessioni, ma qualche mese dopo l'inizio dei lavori, e precisamente in data 4.12.1990, i tecnici comunali, in sede di sopralluogo, avevano rilevato la realizzazione di opere abusive da parte del medesimo relative alla piscina, alla autorimessa, ai locali interrati.

Conseguentemente, il Sindaco di Lovere aveva emesso l'ordinanza immediata di sospensione totale dei lavori, durata fino alla notifica della concessione edilizia n.°171/1991-Reg.Costr. n.°34/92 Reg.Conc. di variante in sanatoria alla concessione n.°39/1990.

Dalla lettura di tale documento emerge come tale concessione in sanatoria sia stata emessa il 13.3.1992 e sia stata notificata al convenuto il 23.4.1992, dopo il pagamento dell'importo dovuto da parte di [REDACTED] e come l'impresa esecutrice dei lavori, non fosse l'iniziale [REDACTED] s.n.c., ma la subentrante impresa [REDACTED] (BG).

Da ciò si deve concludere che tutte le opere inerenti la sistemazione finale



del parco, incluso l'esecuzione del terrapieno, erano state realizzate nel 1992 ed in particolare, il sopralzo dopo il 23 aprile 1992.

Peraltro, anche i testimoni escussi durante l'istruttoria (cfr.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] avevano confermato che la costruzione del sopralzo da parte del convenuto era stata realizzata nel 1992.

Da quanto sopra esposto, emerge, quindi, l'infondatezza del motivo sopra indicato.

In conclusione, la sentenza va riformata, previo riconoscimento della legittimazione ad agire dei [REDACTED] ordinando a [REDACTED] di arretrare il terrapieno sino alla distanza legale di 10 metri dal fabbricato di proprietà [REDACTED] e, quindi, ad una distanza di 840 cm. dal confine per la parte frontistante il fabbricato e sino alla distanza legale di 5 metri dal confine per il tratto compreso tra il fabbricato di proprietà [REDACTED] e la via [REDACTED]

La sentenza va confermata nel resto.

In considerazione dell'esito complessivo del processo, le spese di lite de primo e del presente grado, sono posta interamente a carico di [REDACTED] secondo la liquidazione di cui al dispositivo, al pari del carico definitivo delle spese di C.T.U..

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente



pronunciando sull'appello principale proposto da [REDACTED] e [REDACTED]
e sull'appello incidentale proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n.°
575/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 8.3.2019, disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma, così provvede:

- accoglie l'appello proposto dai [REDACTED]
- condanna [REDACTED] a sue spese, ad arretrare il terrapieno sino alla
distanza legale di 10 metri dal fabbricato di proprietà [REDACTED] e, quindi,
ad una distanza di 840 cm. dal confine per la parte frontistante il
fabbricato e sino alla distanza legale di 5 metri dal confine per il tratto
compreso tra il fabbricato di proprietà [REDACTED] e la via [REDACTED]
- condanna [REDACTED] a pagare ai [REDACTED] a titolo di rifusione delle
spese del primo grado, liquidate in complessivi € 10.860,00 (di cui
€2.127,00 per fase di studio della controversia, € 1.416,00 per fase
introduttiva del giudizio € 3.736,00 per fase di trattazione ed € 3.579,00
per fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e
C.P.A. e di quelle del presente grado liquidate in per complessivi €
8.470,00 (di cui € 2.516,00 per fase di studio della controversia, €
1.665,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 4.287,00 per fase
decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- accerta che ricorrono i presupposti per dichiarare l'appellante incidentale
[REDACTED] a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo



unificato.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre
2022.

Il Presidente estensore

dott. Giuseppe Serao

OGGETTO:

Altri istituti in materia
di diritti reali possessivi
e trascrizioni

